REPUBBLICA ITALIANA **SENT. 192/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza del 21 maggio 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **32250** del registro di Segreteria promosso da **B. V. omissis**, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zeffin (C.F.: ZFF LRT 71P01 A568I- PEC: alberto.zeffin@ordineavvocatipadova.it) e Alessandro Borile (C.F.: BRL LSN 69E24 A568J – PEC: alessandro.borile@ordineavvocatipadova.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Padova, via Trieste n. 23;

avverso

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (C.F.: GDGNGL61P27M088U - PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23.01.2023 rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

Letto il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 21 maggio 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, l'Avv. Alberto Zeffin per il ricorrente e l'Avv. Angelo Guadagnino per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il ricorso depositato il 06.12.2024 il sig. V. B., dipendente del Ministero della giustizia in pensione dall'01.11.2023, ritenendo errata la quantificazione dell'onere dovuto per la ricongiunzione presso la Cassa Trattamenti Pensionistici Dipendenti dello Stato (CTPS) dei periodi contributivi maturati e registrati presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), ne chiedeva la rideterminazione nella minor somma di euro 28.669,54, ovvero in quella diversa, determinata in corso di causa.

Al riguardo, rappresentava che:

- aveva presentato, in data 29.02.2016, domanda di ricongiunzione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979;
- con atto del 26.03.2024, l'INPS gli aveva riconosciuto la ricongiunzione del periodo contributivo richiesto (anni 18, mesi 0, giorni 24), con un contributo da versare di euro 41.851,63;
- con nota del 27.03.2024, dichiarava che avrebbe dato seguito al pagamento dell'onere così come determinato dall'Ente previdenziale, con "riserva di ogni valutazione e conseguente azione in merito alla correttezza dei conteggi sulla ricongiunzione";
- con ricorso al Comitato Provinciale INPS di Padova – Gestione Dipendenti Pubblici del 20.05.2024, cui non seguiva alcuna risposta, contestava la quantificazione dell'onere e chiedeva l'applicazione sia alla quota A che alla quota B di un coefficiente di riserva matematica pari al 17,55, anziché al 20,34, così ottenendo una riduzione dell'onere di ricongiunzione di euro 13.182,09 (da euro 41.851,63 ad euro 28.669,54).

In via istruttoria, il ricorrente chiedeva, ove occorresse, ordinarsi all'amministrazione convenuta di esibire in giudizio l'intero fascicolo amministrativo relativo alla ricongiunzione, nonché disporsi CTU contabile per l'accertamento dell'onere di ricongiunzione.

II. Con comparsa di risposta depositata in data 5 maggio 2025, l'INPS ha affermato la correttezza del proprio operato, esprimendosi conseguentemente nel senso dell'infondatezza del ricorso, con vittoria di spese. In proposito, ha precisato che è stato utilizzato, ai fini della determinazione della riserva matematica, il coefficiente (20,34) riportato nella tabella relativa agli individui che acquisiscono una pensione di vecchiaia o di anzianità immediata, in mancanza di un coefficiente in corrispondenza dell'anzianità anagrafica di 57 anni e contributiva di 35 anni nella tabella relativa agli individui in condizione attiva. Ha chiarito, al riguardo, che l'assenza di coefficienti oltre i 34 anni di anzianità contributiva è dovuta al fatto che nella redazione della tabella (approvata con decreto ministeriale e non elaborata dall'INPS) si considerano i requisiti minimi di anzianità anagrafica e contributiva per il conseguimento del diritto a pensione (art. 1, comma 25, L. n. 335/1995). Ha evidenziato, infine, che il coefficiente ritenuto applicabile da controparte non è corretto, riferendosi ad una diversa e non spettante combinazione di età anagrafica e anzianità contributiva.

III. All'odierna udienza le parti presenti si sono riportate agli atti difensivi, specificando ulteriormente quanto già dedotto.

IV. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio è volto a verificare la corretta quantificazione dell'onere di ricongiunzione presso la Cassa Trattamenti Pensionistici Dipendenti dello Stato di periodi contributivi maturati presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, posto a carico del ricorrente.

Va premesso, al riguardo, che, a norma dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 24, il lavoratore può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione, presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, dei quali sia titolare. L'onere della ricongiunzione, posto a carico del richiedente, è pari al cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative di origine.

Ciò posto, l'art. 2, comma 3 della legge n. 29/1979 ha stabilito che la riserva matematica è determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Tale disposizione prevede, al comma 6, che si applicano, per il calcolo della riserva matematica, le "*tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*".

Va osservato, al riguardo, che la citata legge n. 29/1979, nel fare rinvio, ai fini della determinazione della riserva matematica, ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della citata legge n. 1338/1962, se, da un lato, non cristallizza i valori delle tariffe contenute nelle tabelle, essendo gli stessi suscettibili di variazioni, con apposito decreto ministeriale, per adeguarsi all'onere sopportato dalle gestioni, dall'altro fissa un meccanismo di adeguamento degli stessi che spetta al Ministero del lavoro, posto che l'onere non è determinato con riferimento alla singola operazione, ma con criteri statistici in relazione al rischio e alla probabilità dell'evento.

Più recentemente, l'art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha demandato ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze l'adeguamento delle tabelle previste dall'art. 13 della l. n. 1338/1962.

Per l'attuazione della predetta norma è stato emanato il decreto interministeriale 31 agosto 2007, con il quale sono state approvate le nuove tariffe per il calcolo della riserva matematica, elaborate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base dei criteri adottati dallo stesso Ente, ritenuti idonei a fornire un'adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del citato art. 13 della l. n. 1338/1962.

Non è previsto, quindi, un meccanismo di adeguamento automatico al variare dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione, avendo il Legislatore espressamente demandato l'esercizio di tale potere, "ove occorra", ad una fonte regolamentare, da rinvenirsi, appunto, nel vigente decreto ministeriale del 2007.

Orbene, nel caso di specie, la domanda di ricongiunzione onerosa ex art. 2 della legge n. 29/1979 è stata presentata all'INPS in data 29.02.2016, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, ossia quando il ricorrente aveva 57 anni e una contribuzione complessiva di 35 anni e 10 mesi.

In considerazione delle predette condizioni di anzianità anagrafica e contributiva maturate dal ricorrente, al momento della domanda e per effetto della ricongiunzione dei periodi assicurativi, il sistema adottato dall'INPS nel determinare l'importo dovuto dal sig. B. per ottenere la ricongiunzione delle posizioni assicurative deve ritenersi corretto, essendo stato applicato, nella fattispecie, il coefficiente previsto dal decreto ministeriale del 2007 per gli individui con un'anzianità contributiva superiore a 34 anni, nel rispetto delle modalità di calcolo e delle istruzioni indicate nelle tabelle approvate con lo stesso provvedimento.

Non può considerarsi corretto, invece, il coefficiente (pari a 17,5508), ritenuto applicabile dalla difesa del ricorrente ai periodi assicurativi che si collocano nel sistema retributivo,

riferendosi ad una diversa combinazione di età anagrafica ed anzianità contributiva (57 e 34 anni), non corrispondente alla reale situazione di fatto in cui si trovava l'assicurato al momento della domanda di ricongiunzione. Né tantomeno è accoglibile la richiesta, formulata in udienza, di applicazione dello stesso coefficiente (17,5508), in virtù di un principio di prossimità, al fine di conseguire una riduzione dell'onere di ricongiunzione dovuto, posto che la tariffa di riserva matematica di cui all'art. 13 della L. n. 1338 del 1962 deve essere ricercata ed individuata considerando, quale ineludibile presupposto, l'anzianità assicurativa complessiva di cui l'interessato sia in possesso.

Sulla base di tutto quanto sopra considerato, non valutando necessario, per i predetti motivi, acquisire ulteriori elementi istruttori, anche alla luce del chiaro quadro documentale offerto dall'Istituto previdenziale, questo Giudice ritiene, in conclusione, che gli elementi di giudizio in atti, da ritenersi sufficienti per la decisione del presente ricorso, non siano idonei a sorreggere in alcun modo un'eventuale pronuncia di accoglimento, anche parziale, del ricorso medesimo.

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve dunque essere respinto.

2. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.

3. La particolarità della questione trattata costituisce giusto motivo per compensare, tra le parti, le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott.ssa Elisa Borelli

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 06/06/2025

Il Funzionario preposto

(*f.to digitalmente*)